

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali	elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 364 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 11/EL

A lista d'inoltrato

Udine, data del protocollo

TRASMISSIONE VIA P.E.C.

oggetto: **Elezioni comunali 2024. Operazioni di votazione e di scrutinio.**

Nell'imminenza della data fissata per lo svolgimento delle elezioni comunali, si ritiene utile richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio:

1. *orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali;*
2. *organizzazione di speciali servizi di trasporto nei giorni della votazione;*
3. *autenticazione delle schede di votazione;*
4. *divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari;*
5. *ammissione degli elettori al voto e operazioni di voto;*
6. *raccolta del voto domiciliare;*
7. *operazioni di scrutinio;*
8. *omonimia dei candidati e uso dei soprannomi;*
9. *schede contenenti voti contestati;*
10. *destinazione delle buste.*

Stanti gli argomenti trattati, **si invitano i comuni a trasmettere copia della presente circolare ai Presidenti degli Uffici di sezione.**

1. – Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Nei giorni della votazione l'ufficio comunale resta aperto per tutta la durata delle operazioni di voto, pertanto dalle ore 15.00 alle ore 23.00 di sabato 8 giugno e dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di domenica 9 giugno, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Riguardo sabato 8, come indicato nella circolare del Ministero dell'interno n. 41/2024, l'apertura andrà garantita già a partire dalle ore 9.00. Infine, venerdì 7 giugno l'ufficio comunale resta aperto per i medesimi incombeni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 [articolo 1, comma 2, del decreto legge 7/2024 e articolo 1, comma 400, lettera g), della legge 147/2013].

In base all'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione al voto avviene tramite attestato del sindaco sostitutivo della tessera, previa verifica dell'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali. Tale attestato, diversamente dal duplicato della tessera, che è un documento permanente, consente il voto soltanto nella singola consultazione.

2. – Organizzazione di speciali servizi di trasporto nei giorni della votazione

L'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 prevede che *“I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale. Per la stessa finalità, analogo servizio di trasporto può essere organizzato per gli altri elettori”*.

Inoltre, in presenza di elettori ammessi al voto domiciliare (paragrafo 6.) i comuni organizzano il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici per la raccolta del voto.

3. – Autenticazione delle schede di votazione

Si ricorda che **devono essere autenticate tante schede quanti sono gli elettori assegnati alla sezione** (paragrafo 1. del verbale dell'Ufficio di sezione). Al riguardo è opportuno sottolineare che, data la contemporaneità con le elezioni europee, il numero degli elettori assegnati da considerare con riferimento a ciascuna delle due consultazioni sarà diverso.

In caso di dubbio sul numero delle schede da autenticare per ciascuna consultazione è opportuno contattare l'ufficio elettorale del Comune.

Per le **elezioni comunali** agli elettori iscritti nelle liste della sezione [paragrafo 1, lett. a) del verbale dell'Ufficio di sezione] vanno aggiunti i cittadini UE residenti in Italia che hanno chiesto di votare per le elezioni comunali [liste aggiunte ex decreto legislativo 197/1996 – paragrafo 1, lett. b) del verbale dell'Ufficio di sezione] e gli eventuali elettori iscritti nelle liste elettorali aggiunte per la provincia di Bolzano [da aggiungere nel paragrafo 1. dopo la lettera d) del medesimo verbale].

Se ricorrono i casi, vanno ovviamente conteggiati tra gli elettori assegnati alla sezione gli eventuali elettori ricoverati in luoghi di cura e gli elettori non iscritti nelle liste della sezione il cui voto verrà raccolto a domicilio [paragrafo 1, lett. c) e d) del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione].

Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, lett. d), della legge regionale 19/2013, nelle elezioni comunali **l'autenticazione delle schede consiste nella sola apposizione del bollo della sezione** sulla parte esterna di ciascuna scheda. **Non** è pertanto **previsto che le schede per le elezioni comunali siano anche firmate da parte di uno scrutatore.**

4. – Divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 1° aprile 2008, n. 49 vieta di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Il comma 4 prevede che chi contravviene al divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Al fine di rendere effettivo il divieto, ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 1, il Presidente dell'Ufficio di sezione, all'atto dell'ammissione al voto, invita l'elettore a depositare le apparecchiature di cui sia in possesso; le stesse sono prese in consegna dal Presidente e sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.

5. – Ammissione degli elettori al voto e operazioni di voto

Dopo l'identificazione dell'elettore e prima della consegna delle schede, uno scrutatore imprime il bollo della sezione e indica la data della votazione nell'apposito spazio della tessera elettorale. Dopo che l'elettore ha votato, uno scrutatore attesta l'avvenuta espressione del voto mediante l'apposizione della propria firma nella colonna della lista sezionale, accanto al nome dell'elettore.

Se nel corso della votazione si verificano casi di elettori che, dopo essere stati ammessi al voto, si rifiutano di ritirare la scheda o che, dopo averla ritirata, si rifiutano di entrare nella cabina per esprimere il voto, l'Ufficio, ferma restando la possibilità di verbalizzare, su richiesta dell'elettore, le sue proteste o dichiarazioni di astensione dal voto, ritira la scheda e l'elettore non è più riammesso a votare. La scheda viene annullata e nella lista sezionale viene preso nota della circostanza che l'elettore non ha votato.

6. – Raccolta del voto domiciliare

Ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 19/2013, gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, nonché gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto a domicilio, sempre che siano elettori dello stesso comune.

La mattina di sabato 8 giugno gli Uffici di sezione interessati riceveranno, insieme all'altro materiale, gli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare, nonché un bollo di sezione aggiuntivo, per certificare, sulla tessera elettorale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Al fine di determinare il numero di schede da autenticare, il Presidente dell'Ufficio di sezione aggiorna le liste sezionali sulla base di quanto risulta dagli elenchi provvedendo in particolare:

- ad annotare, accanto ai nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, la particolare modalità di raccolta del voto;
- a depennare dalle liste i nominativi degli elettori iscritti il cui voto a domicilio verrà raccolto da altra sezione dello stesso comune;
- ad aggiungere in calce alle liste i nominativi degli elettori, iscritti in altra sezione dello stesso comune, il cui voto a domicilio sarà raccolto a cura della sezione.

Nel giorno e nelle ore prestabiliti l'Ufficio distaccato (il Presidente, uno scrutatore e il segretario dell'Ufficio di sezione), insieme ai rappresentanti di lista che lo richiedono, si reca presso le abitazioni in cui gli elettori ammessi al voto domiciliare dimorano, portando con sé gli elenchi trasmessi dal sindaco, il bollo di sezione aggiuntivo e le schede autenticate necessarie per la votazione (inserirle in una busta con l'indicazione del comune e della sezione).

L'avvenuta espressione del voto viene indicata nella tessera elettorale dell'elettore e negli elenchi predisposti dal comune, a fianco del nominativo dell'elettore. Le attestazioni esibite dagli elettori sono allegate al verbale della serie P.E./EUR. Le schede votate sono raccolte e custodite in una busta per essere poi, al rientro dell'Ufficio distaccato presso la sezione, inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato.

Successivamente, il Presidente riporta nelle liste sezionali tutte le annotazioni effettuate negli elenchi predisposti dal comune. In particolare, il Presidente:

- attesta nelle liste, a fianco del nominativo degli elettori della sezione che hanno votato presso il domicilio, l'avvenuta espressione del voto;
- effettua analogo attestazione con riferimento agli elettori aggiunti in calce alle liste (elettori ammessi al voto domiciliare iscritti in altra sezione del comune), il cui voto è stato raccolto a cura dell'Ufficio distaccato della sezione.

Gli elenchi predisposti dal comune utilizzati per la raccolta del voto domiciliare sono allegati, al termine delle operazioni di accertamento del numero dei votanti, alle liste sezionali.

Le operazioni di raccolta del voto domiciliare da parte dell'Ufficio distaccato sono riportate nel verbale Mod. 6/1-C. La medesima copia del verbale va utilizzata per la raccolta del voto di

tutti gli elettori ammessi al voto domiciliare nella circoscrizione della sezione. Inoltre, nel medesimo verbale viene presa nota dei casi particolari che si verificano nel corso della votazione (elettori che restituiscono la scheda deteriorata o che votano con l'assistenza di un altro elettore).

Il modello del verbale sarà inviato via mail ai comuni e ciascun comune dovrà riprodurlo nelle quantità necessarie.

7. – Operazioni di scrutinio

Lunedì 10 giugno, alle ore 14.00, l'Ufficio dà inizio allo scrutinio dei voti.

Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 19/2013, nelle elezioni comunali l'elettore può esprimere il voto in uno dei modi seguenti:

- **tracciando un segno di voto sul contrassegno della lista.** In questo modo **l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il collegato candidato alla carica di sindaco;**
- **tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco** senza votare alcun contrassegno di lista. In questo modo **l'elettore esprime un voto valido soltanto per il candidato sindaco, anche nel caso in cui lo stesso sia collegato con una sola lista.** Questa regola deve essere osservata con particolare attenzione in quanto, operando diversamente, potrebbe risultare falsata l'attribuzione dei seggi alle liste;
- **tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivendo, sulla riga alla destra del contrassegno, il nominativo di uno o due candidati alla carica di consigliere appartenenti alla lista votata.** Nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. In questo modo l'elettore esprime due voti validi di preferenza, un voto per la lista e un voto per il collegato candidato sindaco. Ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale 19/2013, lo stesso risultato si ottiene anche esprimendo correttamente il voto di preferenza, ossia scrivendo soltanto il nominativo di uno o due candidati a fianco del contrassegno della lista di appartenenza senza tracciare crocette.

Nei comuni al voto, tutti con popolazione sino a 15.000 abitanti, se l'elettore esprime un voto disgiunto, si considera valido il voto al candidato sindaco e nullo il voto alla lista (art. 63, comma 4, della legge regionale 19/2013).

Si attribuisce un **voto valido al solo candidato sindaco**, mentre sono nulli gli altri voti contenuti nella scheda, anche **quando l'elettore:**

- oltre a votare per un candidato sindaco, **vota per due o più liste diverse** oppure **esprime due preferenze per candidati compresi in liste diverse** (art. 63, comma 3, lett. c), della legge regionale 19/2019);
- senza votare alcun candidato sindaco, **vota più liste tutte collegate al medesimo candidato sindaco** oppure **esprime due preferenze per candidati compresi in liste diverse ma tutte collegate al medesimo candidato sindaco** (63, comma 5, della legge regionale 19/2013).

La soluzione di qualsiasi problema nel corso dello scrutinio deve essere ricercata alla luce dei seguenti principi generali:

- spetta al Presidente dell'Ufficio di sezione decidere sull'attribuzione dei voti, sentito il parere degli scrutatori (art. 22, comma 9, legge regionale 19/2013);
- la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta sia possibile desumere con certezza l'effettiva volontà dell'elettore (art. 63, comma 1, legge regionale 19/2013).

Diversi esempi di espressione del voto, che potrebbero tornare utili nella fase dello scrutinio, sono riportati nell'Allegato B alla pubblicazione "L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni

di votazione e di scrutinio”, predisposta dallo scrivente Servizio elettorale regionale. Gli esempi di voto sono pubblicati anche sul sito “Sistema delle autonomie locali” all’indirizzo:

<http://autonomielocali.regione.fvg.it>, “Elezioni comunali 2024”.

8. – Omonimia dei candidati e uso dei soprannomi

In relazione ai casi di **omonimia tra candidati della stessa lista** (lista comprendente candidati **con lo stesso cognome**) si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

- se un candidato ha due cognomi l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista (articolo 12, comma 4, della legge regionale 19/2013);
- in caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista l’elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l’elettore deve scrivere anche la data di nascita (articolo 12, comma 5, della legge regionale 19/2013). È utile precisare che, in caso di **identità** di cognome tra **candidati di liste diverse**, la **preferenza** espressa indicando il solo cognome nell’apposito spazio a fianco del simbolo della lista votata – pur in presenza in altra lista di un candidato con identico cognome – è da considerarsi senz’altro **valida** (Consiglio di Stato – Sezione V, 30 gennaio 1997, n. 112);
- è inefficace la preferenza quando il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (art. 64, comma 4, lett. e), della legge regionale 19/2013).

Per quanto riguarda l’indicazione del **soprannome del candidato** da parte dell’elettore, si ricorda che il voto di preferenza così espresso è valido qualora il soprannome risulti dagli atti di presentazione delle candidature (Consiglio di Stato – V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2291) e sia stato quindi riportato nel manifesto delle candidature.

9. – Schede contenenti voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità dei voti contenuti nella scheda. Quando il **Presidente** ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso **decide se attribuire** (voto contestato provvisoriamente attribuito) **o non attribuire** (voto contestato provvisoriamente non attribuito) **il voto, riportando la propria decisione nel verbale**. Si precisa che il voto contestato provvisoriamente attribuito è un voto valido a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda la **registrazione** di tali voti **nelle tabelle di scrutinio**, si tenga presente che:

- il voto contestato attribuito è registrato nei voti validi;
- nel registrare i voti contestati non attribuiti si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di sindaco o a due diverse liste di candidati alla carica di consigliere. Ciò ai fini del corretto accertamento della corrispondenza del numero delle schede scrutinate con il numero degli elettori che hanno votato.

Si tenga, inoltre, presente il prospetto riportato a pagina 39 della pubblicazione “L’Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio”.

10. – Destinazione delle buste

Posto che le liste dalla votazione andranno inserite nell'apposita busta della serie P.E./EUR per essere inviate al Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale, in base all'articolo 54, comma 1, lett. f), della legge regionale 19/2013, le *BUSTE 4-C* (schede avanzate) saranno depositate nella segreteria del comune al termine delle operazioni di votazione e di riscontro. Successivamente, previa comunicazione dello scrivente Servizio, i Comuni potranno provvedere allo scarto del contenuto delle *BUSTE 4-C* dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi elettorali.

In base all'articolo 66, comma 3, della legge regionale 19/2013, le *BUSTE 5-C* (verbali e atti allegati) e le *BUSTE 6-C* (schede valide) saranno depositate in comune, al termine delle operazioni di scrutinio, in vista delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti.

Concluse le operazioni dell'Adunanza dei presidenti, la busta con una copia del verbale dell'Adunanza, unitamente alle *BUSTE 5-C* e *BUSTE 6-C* di ogni sezione elettorale, saranno consegnate presso il magazzino dello scrivente Servizio, a Udine, in Via Sabbadini 31, secondo gli orari che saranno comunicati.

Anche i comuni con un'unica sezione elettorale consegneranno la *BUSTA 5-C* e la *BUSTA 6-C* allo scrivente Servizio, al termine delle operazioni di attribuzione dei seggi effettuate dalla stessa sezione secondo gli orari indicati.

La *BUSTA 7-C* (verbale dell'Ufficio elettorale di sezione) e una copia del verbale dell'Adunanza dei presidenti saranno invece depositati presso la segreteria del comune.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla pubblicazione "L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio", alle istruzioni per la compilazione del verbale e al "Corso on-line per i presidenti degli uffici di sezione" (tutta la documentazione è pubblicata sul sito <http://autonomielocali.regione.fvg.it>, nella sezione "Elezioni comunali 2024").

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro:

Responsabili degli Uffici elettorali dei Comuni
interessati al voto
Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, per il tramite dei
Comuni interessati al voto

e, per conoscenza,

Alle Prefetture – UTG di:
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine